

Causa C-83/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

8 febbraio 2022

Giudice del rinvio:

Juzgado de Primera Instancia n.º5 de Cartagena (Tribunale di primo grado n. 5 di Cartagena, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

11 gennaio 2022

Ricorrente:

RTG

Resistente:

Tuk Tuk Travel, S. L.

Oggetto del procedimento principale

Pacchetto turistico — Decisione del viaggiatore di annullare il pacchetto a causa del timore di diffusione della COVID-19 in Asia — Circostanze inevitabili e straordinarie — Rimborso integrale di tutti i pagamenti effettuati per il pacchetto

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Articolo 267 TFUE — Domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità e sull'interpretazione — Articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2302 — Informazioni minime da fornire al viaggiatore — Validità alla luce degli articoli 114, paragrafo 3, TFUE, e 169, paragrafi 1 e 2, lettera a), TFUE — Principi nazionali del dispositivo e di congruenza — Compatibilità con il diritto dell'Unione

Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli 169, paragrafi 1 e 2, lettera a), TFUE, e 114, paragrafo 3, TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all'articolo 5 della direttiva 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, giacché, tra le informazioni precontrattuali obbligatorie per il viaggiatore, detto articolo non include il diritto, riconosciuto dall'articolo 12 della direttiva, di risolvere il contratto prima dell'inizio del pacchetto, ottenendo il rimborso integrale della somma versata, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto.

2) Se gli articoli 114 e 169 TFUE, nonché l'articolo 15 della direttiva 2015/2302, ostino all'applicazione dei principi del dispositivo e di congruenza previsti dagli articoli 216 e 218, paragrafo 1, della [Ley de Enjuiciamiento Civil (legge recante il codice di procedura civile)], qualora tali principi procedurali possano impedire la piena tutela del consumatore ricorrente.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

- Articoli 114, paragrafi 1, 3 e 4, TFUE, e 169, paragrafi 1 e 2, TFUE.
- Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, considerando 31 e articoli 3, punto 12, 5, 6, 8 e 12.
- Raccomandazione (UE) 2020/648 della Commissione, del 13 maggio 2020, relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

- Testo consolidato della Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti), articoli 153, 156 e 160.

Tali articoli traspongono quasi alla lettera, nel diritto spagnolo, le disposizioni degli articoli 5, 6, 8 e 12 della direttiva 2015/2302.

- Ley de Enjuiciamiento Civil (legge recante il codice di procedura civile; in prosieguo: la «LEC»)

Articolo 216: «I giudici civili dirimono le cause di cui sono investiti in base agli elementi di fatto, alle prove e alle domande delle parti, salvo quando la legge dispone diversamente in casi particolari».

Articolo 218: «1. Le decisioni giurisdizionali devono essere chiare, precise e corrispondere alle domande giudiziali e alle ulteriori istanze delle parti, dedotte tempestivamente nel procedimento. Esse contengono le declaratorie richieste, e condannano o assolvono il convenuto dirimendo tutti i punti controversi oggetto di discussione.

Il giudice, senza discostarsi dalla causa dell'azione accogliendo elementi di fatto o di diritto distinti da quelli adottati in giudizio dalle parti, statuisce in conformità alle disposizioni applicabili alla causa, anche qualora non siano state citate o fatte valere correttamente dalle parti.

Articolo 412: «1. Una volta che l'oggetto del procedimento è stato stabilito nella domanda giudiziale, nella comparsa di risposta e, eventualmente, nella domanda riconvenzionale, le parti non possono successivamente modificarlo».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 10 ottobre 2019 il ricorrente decideva di acquistare presso la Tuk Tuk Travel, S. L., resistente, un pacchetto turistico per due persone con destinazione Vietnam e Cambogia, partenza da Madrid l'8 marzo 2020 e ritorno il 24 marzo 2020.
- 2 Al momento della firma del contratto d'acquisto, il ricorrente versava EUR 2 402; il costo totale del pacchetto ammontava a EUR 5 208. Le condizioni generali del contratto fornivano informazioni sulla possibilità «di annullare il pacchetto prima dell'inizio dello stesso dietro pagamento di spese di risoluzione». Non vi era alcuna informazione contrattuale o precontrattuale sulla possibilità di annullamento in caso di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che avessero un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto turistico.
- 3 Il 12 febbraio 2020 il ricorrente comunicava alla resistente la decisione di non usufruire del pacchetto, date le sue preoccupazioni circa la diffusione del coronavirus in Asia, e chiedeva il rimborso delle somme dovutegli per la mancata esecuzione del pacchetto medesimo.
- 4 La resistente rispondeva in data 14 febbraio 2020 informandolo delle spese di annullamento e concludendo che gli avrebbe rimborsato l'importo pari a EUR 81. Dopo una serie di scambi informativi avvenuti tra le parti, la resistente informava il ricorrente che, in definitiva, gli avrebbe rimborsato la somma di EUR 302.

- 5 Il ricorrente decideva di proporre ricorso dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo il rimborso di EUR 1 500 e consentendo all’Agenzia di trattenere EUR 600 a titolo di spese di gestione.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 Il ricorrente afferma che l’annullamento è avvenuto quasi un mese prima dell’inizio del pacchetto e che la sua decisione era legata a una causa di forza maggiore, ossia la preoccupante situazione sanitaria presente nella zona di destinazione del pacchetto a causa della COVID-19.
- 7 Secondo la resistente, alla data di risoluzione del contratto, la decisione del ricorrente non era giustificata. A febbraio 2020 si viaggiava regolarmente nei paesi in questione. Alla data di annullamento del pacchetto non sussistevano circostanze inevitabili o straordinarie nel luogo di destinazione, non essendo stata dimostrata l’adozione di misure specifiche, da parte delle autorità del paese di origine o di destinazione, tali da impedire l’esecuzione del pacchetto. Occorre considerare le informazioni esistenti nel momento in cui il ricorrente ha deciso di annullare il pacchetto. Il ricorrente ha accettato le condizioni contrattuali generali concernenti le spese di gestione (pari al 15 % dell’importo totale del pacchetto) e le spese di annullamento sono quelle applicate da ciascun fornitore. Inoltre, non avendo stipulato un’assicurazione, il ricorrente si è assunto il rischio di un ipotetico annullamento.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 Ai sensi del considerando 31 della direttiva 2015/2302, «[i] viaggiatori (...) dovrebbero (...) avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico».
- 9 L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 dispone che, «[f]atto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».

- 10 Tuttavia, né la direttiva 2015/2302, né la normativa spagnola contemplano, quale contenuto minimo delle informazioni da fornire obbligatoriamente al viaggiatore, la possibilità di risolvere il contratto di pacchetto turistico in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, con il diritto al recupero dell'intero importo versato senza corrispondere alcuna spesa di risoluzione. Pertanto, né quando aveva comunicato alla resistente la decisione di non effettuare il viaggio, né quando aveva proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio (dinanzi al quale compare in assenza di avvocato), il ricorrente sapeva di poter avere il diritto di risolvere il contratto e ottenere il rimborso dell'intero importo versato a causa di circostanze straordinarie e inevitabili verificatesi nel luogo di destinazione e che potevano avere un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto.
- 11 Da un lato, si solleva la questione se le informazioni minime fornite al ricorrente ai sensi della direttiva 2015/2302 siano insufficienti alla luce dell'articolo 169 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 114 TFUE, o, in altri termini, se le informazioni in possesso del viaggiatore, conformi alla direttiva, ostino alla difesa dei suoi diritti e interessi di viaggiatore riconosciuti dalla legislazione e potrebbero essere insufficienti per ottenere un livello elevato di protezione in veste di consumatore, segnatamente in un caso come quello in esame, in cui compare in assenza di avvocato.
- 12 Dall'altro lato, sorge la questione se, conformemente al diritto dell'Unione europea, qualora si ritenga che la grave situazione sia attestata da circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, sia possibile riconoscere, attraverso una sentenza, il rimborso integrale dell'importo versato, oltrepassando quanto richiesto nel ricorso, il che risulta contrario a un principio fondamentale del diritto procedurale spagnolo, costituito dal principio di congruenza delle sentenze (articolo 218, paragrafo 1, della LEC). Infatti, l'applicazione del diritto procedurale spagnolo impedisce di riconoscere, attraverso la sentenza, più di quanto richiesto nel ricorso (nella fattispecie ciò comporterebbe l'incompletezza del rimborso), il che potrebbe impedire un livello elevato di protezione del consumatore, riconosciuto dal TFUE, di cui pertanto detto soggetto non godrebbe appieno.
- 13 Con riferimento a quest'ultima questione, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale (causa C-869/19) circa la portata dei principi procedurali nazionali del dispositivo e di congruenza. Il 15 luglio 2021 l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni in questa causa, sostenendo che «[l]'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato, alla luce del principio di effettività, nel senso che osta all'applicazione dei principi procedurali nazionali del dispositivo, di congruenza e del divieto della reformatio in peius, che impediscono al giudice nazionale adito con un ricorso proposto da una banca avverso una sentenza che ha limitato nel tempo la restituzione delle somme indebitamente pagate dal consumatore in ragione di una clausola di tasso minimo dichiarata nulla, di ordinare il rimborso integrale di tali somme».